

	Comune di Peschiera Borromeo (Provincia di Milano)	Numero 70	Data 28/04/2016	Cod. Ente 11059
---	--	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2016

L'anno 2016 addì 28 del mese di Aprile alle ore 11.00 nella Residenza Comunale la DOTT.SSA DONATELLA CERA, nominata Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente con Decreto del Presidente della Repubblica del 07/01/2016, con l'assistenza del Segretario Generale DOTT.SSA PAOLA MARIA XIBILIA, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Proposta di Delibera Commissariale n. 140

SETTORE ISTITUZIONALE, ENTRATE E TRIBUTI

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28/9/98, commi da 1 a 3bis, con successive m. e i., che istituisce l'**Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche** (Add. IRPEF) nella misura massima dello 0,8%, che prevede:

"1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

Considerato che il Comune di Peschiera Borromeo a partire dall'anno 2002 ha deliberato l'istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF (deliberazione C.C. n. 69/2001) e con deliberazione C.C. n. 22/2007 ha approvato il relativo regolamento di applicazione con successive modifiche ed integrazioni;

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Rilevato che il comma 2 dell'articolo 3, e il comma 1 e 2 dell'articolo 5, del *Regolamento Addizionale Comunale IRPEF*, prevedono che:

- comma 2, articolo 3: *“A partire dal 1° Gennaio 2011 è prevista una soglia di esenzione dall'Addizionale Comunale IRPEF per i contribuenti i cui redditi imponibili, calcolati complessivamente ai sensi della vigente normativa, non superino il limite di 15.000 euro annui.*
- comma 1, articolo 5: *..... L'aliquota è fissata nella misura di 0,4 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2011”;*
- comma 2, articolo 5: *“Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti con deliberazione di Consiglio Comunale”.*

Richiamata la deliberazione n. 69 del 2014 con la quale allo scopo di pervenire agli equilibri di bilancio ed al fine di consentire l'erogazione alla collettività dei servizi in programma, nell'anno 2014 è stata mantenuta la fascia di esenzione fino ai 15.000 euro annui e determinata l'aliquota nella misura dello 0,6%;

Richiamata, altresì la deliberazione n. 43 del 2015 con la quale allo scopo di abbassare la pressione fiscale la fascia di esenzione di euro 15.000 annui è stata portata ad euro 17.000 mantenendo inalterata l'aliquota nella misura dello 0,6%;

Visto, il comma 26 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto la sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015, fatta eccezione per la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Ritenuto, pertanto, che, per il 2016, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ricorrano i presupposti per mantenere inalterata la pressione fiscale e precisamente:

- a) **confermare l'aliquota** nella misura dello **0,6 per cento** come stabilito all'art. 5, comma 2, del vigente *“Regolamento Addizionale Comunale IRPEF”*;
- b) **confermare la soglia di esenzione per i contribuenti i cui redditi complessivi**, calcolati ai sensi del D.Lgs 360/1998 con successive modifiche ed integrazioni, **non superino il limite di 17.000 euro annui**;

Visto:

- l'art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000, con successive modifiche ed integrazioni, che prevede: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007), con successive modifiche ed integrazioni, che prevede: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le*

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visto il DM 1-3-2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/3/2016 di differimento dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, fatte salve eventuali ulteriori modifiche che saranno disposte per legge;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ISTITUZIONALE, ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del SETTORE FINANZIARIO;

D E L I B E R A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di mantenere, **per l'anno di imposta 2016**, nel rispetto degli equilibri di bilancio ma nello stesso tempo salvaguardando i redditi più bassi appartenenti alle fasce più deboli della popolazione, le seguenti misure dell'Addizionale Comunale all'IRPEF:
 - a) **l'aliquota** nella misura dello **0,6 per cento** come stabilito all'art. 5, comma 2, del vigente *“Regolamento Addizionale Comunale IRPEF”*;
 - b) **la soglia di esenzione per i contribuenti i cui redditi complessivi**, calcolati ai sensi del D.Lgs 360/1998 con successive modifiche ed integrazioni, **non superino il limite di 17.000 euro annui**.
3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), stante la propedeuticità del provvedimento al bilancio di previsione 2016/2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Settore competente;

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante la propedeuticità del provvedimento al bilancio di previsione 2016/2018.

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Delibera Commissariale n. 70 del 28/04/2016

“APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2016”

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA DONATELLA CERA
Firmato digitalmente



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PAOLA MARIA XIBILIA
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

DONATELLA CERA;1;1294
Paola Maria Xibilia;2;1687562